

# Lo spirito della Voluntary Disclosure

Un messaggio univoco:

la V.D. è l'**ultima chance** per fare emergere i capitali

# RISCHIO

- Reato di **autoriciclaggio**
- Possibile **confisca** del capitale
- Tutti **reati preesistenti** ancora accertabili

# COSTI

- **Imposte** sul reddito relativo agli anni accertabili
- **Interessi**
- **Sanzioni tributarie** in misura ridotta
- **Onorari del professionista**

# BENEFICI

- **Sanzioni tributarie** in misura ridotta
- **Accertamento a forfait** per capitali inferiori ai 2 mln di euro
- **Non punibilità** per alcuni reati fiscali, reati riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro illecito

*La causa di non punibilità per i reati  
fiscali di cui al **D.Lgs. n. 74/2000***

**art. 2 dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

**art. 3 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

**art. 4 dichiarazione infedele**

**art. 5 omessa dichiarazione**

**art. 10-bis omesso versamento di ritenute certificate**

**art. 10-ter omesso versamento IVA**

## *La causa di non punibilità*

**art. 648-*bis* riciclaggio**

**art. 648-*ter* impiego di denaro**, beni e utilità  
di provenienza illecita

**art. 648-*ter.1* autoriciclaggio**

*il raggio d'azione della causa di non punibilità*

Per il reato di riciclaggio **art. 648-bis** e per il reato di impiego di denaro **art. 648-ter**, l'esclusione di punibilità opera **solo in relazione ai delitti fiscali** di cui all'art. 5-quinquies, lett. a)

## *reati non coperti da c.n.p.*

- art. **8**, d.lgs. n. 74/2000 **emissione di fatture** per operazioni inesistenti
- art. **10-quater**, d.lgs. n. 74/2000, **occultamento, distruzione di documenti contabili**
- art. **11**, d.lgs.n. 74/2000 **sottrazione fraudolenta** al pagamento di imposte e **indebita compensazione**
- artt. **2621 e 2622, c.c.** **false comunicazioni sociali**
- artt. **482–492, c.p.** reati di **falso**
- artt. **216–235, L.F.** **reati fallimentari**

## *reati non coperti da c.n.p.*

- art. 646 c.p., **appropriazione indebita**
- art. 2634 c.c. **infedeltà patrimoniale**
- art. 2635 c.c. **corruzione tra privati**
- art.12-quinquies d.l. 306/92, **fittizia intestazione di beni**
- artt. 314-323 c.p. **peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d'ufficio**
- art. 184-187bis TUF **market abuse**
- art. 644 c.p. **usura**
- **Altri.....**

## *il raddoppio dei termini accertamento*

Artt. 43, co. 3, d.p.r. n. 600/1973 (imposte sui redditi) e 57, co. 3. d.p.r. n. 633/1972 (IVA) prevedono il **raddoppio dei termini di accertamento fiscale** per le violazioni tributarie che impongono un **obbligo di denuncia penale**.

Le violazioni possono riguardare sia i redditi che hanno costituito le attività estere, i redditi successivamente generati dalle attività estere.

## *reati configurabili in fase di V.D.*

### **Esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero**

Nuovo reato che punisce con la pena detentiva da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni il collaborante che, nell'ambito della procedura di V.D., esibisce o trasmette **atti, documenti, dati o informazioni** in tutto o in parte falsi o non corrispondenti al vero.

*reati configurabili in fase di V.D.*

## **Riciclaggio - Autoriciclaggio**

La lettera della norma non esclude la configurazione del reato di autoriciclaggio in presenza di una V.D. posta in essere **al fine di ostacolare la rilevazione della provenienza illecita dei beni** che ne costituiscono l'oggetto.

## *il reato di **autoriciclaggio***

### **Art. 648-ter.1**

Punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce** in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**

# Cause ostative di carattere penale

art. 5-quater co. 2

«**FORMALE CONOSCENZA**» della propria condizione di **INDAGATO** o di **IMPUTATO** in procedimenti penali per violazione di norme tributarie, sempre che le predette attività e condizioni siano **relative all'ambito oggettivo della procedura**

Esempi:

- notifica dell'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.;
- Invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. (es. per rendere interrogatorio);
- Avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.
- Verbale di perquisizione e sequestro con contestuale avviso di sottoposizione ad indagini

Atti non preclusivi:

- Riscontro a istanza ex art. 335 c.p.p.;
- Sommarie Informazioni Testimoniali;
- Perquisizioni locali senza contestuale avviso di garanzia

# Cause ostative di carattere penale

art. 5-quater co. 2

La preclusione opera anche per le ipotesi in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti **CONCORRENTI NEL REATO**

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dopo avere perfezionato la procedura di V.D., il contribuente può gestire le attività finanziarie nei seguenti modi:

- 1) Trasferimento fisico dei capitali in Italia (c.d. **rimpatrio fisico**)
- 2) Mantenimento degli asset all'estero con intestazione diretta o con intestazione ad una società fiduciaria (c.d. **rimpatrio giuridico**)

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## Rimpatrio fisico

Se il contribuente trasferirà le attività finanziarie regolarizzate presso un intermediario bancario/finanziario italiano, quest'ultimo dovrà procedere ad una **adeguata verifica rafforzata** del cliente con particolare riguardo all'origine del patrimonio ai sensi della L. n. 231/07, con relativi **obblighi di registrazione e comunicazione** in materia di antiriciclaggio.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## **Il mantenimento all'estero del capitale**

Se il contribuente manterrà all'estero il proprio patrimonio con contraenza diretta, gli obblighi di tassazione e monitoraggio fiscale restano in capo al contribuente.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## Rimpatrio giuridico e ruolo della fiduciaria

Se il contribuente manterrà all'estero il proprio patrimonio, ma lo intesterà alla fiduciaria, quest'ultima potrà mantenere **riservatezza sul nominativo del cliente, fermi restando gli obblighi in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica** (L. n. 231/07).

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Il D.Lgs. n. 231/07 impone agli intermediari finanziari di eseguire un'adeguata verifica dei propri clienti, mediante identificazione e registrazione dei dati relativi ai c.d. **“titolari effettivi”** del rapporto.

Al contempo, la disciplina fa obbligo all'intermediario finanziario di segnalare all'UIF della Banca d'Italia, le **operazioni “sospette”** laddove sussistano ragionevoli motivi per ritenere che siano in corso, o che siano state compiute o tentate, delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

La disciplina della Voluntary Disclosure **non prevede, per l'intermediario finanziario, un esplicito esonero** dal rispetto della normativa antiriciclaggio.

A riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 9 gennaio 2015, ha precisato che **restano immutati gli obblighi di segnalazione** per eventuali operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. n. 231/07.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Non implica di per sé un automatismo della segnalazione in presenza di V.D.

La segnalazione è doverosa in presenza di ragionevoli sospetti, confortati dal riscontro di **indici di anomalia**

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## In caso rimpatrio fisico

La Banca deve invitare i clienti interessati all'emersione dei capitali, ad indicare nella causale di bonifico che "rimpatria" le somme detenute all'estero, un'espressa indicazione del seguente tipo: **«capitale regolarizzato tramite voluntary disclosure»**

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## In caso rimpatrio fisico

Se il capitale è stato rimpatriato fisicamente, toccherà **alla banca italiana valutare l'opportunità di S.O.S.**

La finanziaria potrà quindi avallare le valutazioni già svolte dalla banca, evitando l'eventuale raddoppio delle segnalazioni.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## In caso rimpatrio giuridico

Se il capitale è stato fisicamente mantenuto all'estero, **grava sulla fiduciaria l'onere di procedere con l'eventuale di S.O.S.**

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

la Banca/fiduciaria deve richiedere al cliente la seguente documentazione:

1. Copia dell'**istanza di collaborazione volontaria** presentata all'UCIFI, e **positivo riscontro dell'Agenzia**;
2. Prova dell'**avvenuto pagamento delle imposte** e sanzioni dovute all'A.E. a seguito della regolarizzazione del capitale;
3. copia della **Relazione accompagnatoria** predisposta dal professionista che ha curato la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di V.D.;
4. copia del **Waiver** con cui la banca estera è stata autorizzata a trasmettere i dati bancari del cliente all'Autorità Fiscale Italiana.

# IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## Sanzioni per omessa S.O.S.

In caso di omessa segnalazione, salvo che il fatto costituisca reato (es. concorso in autoriciclaggio), è prevista una **sanzione amministrativa** dall' 1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

## Temi ancora «aperti»

- Dizione dell'art. **5-quinquies co. 2**: non punibilità limitata alle condotte relative agli «imponibili, imposte e altre ritenute»

## Temi ancora «aperti»

- La relazione del reato di **esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non corrispondenti al vero**, con i reati di **riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata** ai danni dello Stato. Anche in riferimento alle ipotesi di **tentativo**

## Temi ancora «aperti»

- La nuova delega fiscale e la soluzione sul «**raddoppio dei termini di accertamento**»

## Temi ancora «aperti»

- La responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/01